



**COMUNE DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI E
MORTUARI**

I N D I C E

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

PARTE SECONDA

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 5 - Attività necroscopica

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

Articolo 7 - Cura della salma

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

PARTE TERZA

DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

Articolo 13 - Usi funebri locali

Articolo 14 - Disciplina del trasporto funebre

Articolo 15 - Procedure inerenti il servizio funebre

Articolo 16 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

Articolo 17 – Servizi gratuiti

PARTE QUARTA

CIMITERO – CREMAZIONE – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI – SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

Articolo 18 - Cimitero

Articolo 19 – Camera mortuaria

Articolo 20 - Ossario Generale

Articolo 21 - Ammissione nel Cimitero comunale

Articolo 23 – Reparti speciali

Articolo 24 - Accoglimento delle salme e seppellimento

CREMAZIONE

Articolo 25 – Esercizio ed Autorizzazione

Articolo 26 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

Articolo 27 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

Articolo 28 – Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri

Articolo 29 – Dispersione delle ceneri - Modalità

Articolo 30 - Vigilanza

Articolo 31 – Contributo alla cremazione

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Avvisi di scadenza

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Articolo 34 - Cellette Ossario e cellette cinerarie

Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio

Articolo 37 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

Articolo 41 - Sepolture gratuite o a pagamento

Articolo 42 - Rinuncia alla concessione

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 45 - Caratteristiche delle concessioni cimiteriali

Articolo 46 - Durata della concessione

Articolo 47 – Richiesta della concessione

Articolo 48 – Rilascio della concessione

Articolo 49 – Criteri di assegnazione e indicazione degli aventi diritto alla tumulazione

Articolo 50 – Obblighi del concessionario

Articolo 51 – Obblighi per edificazione

Articolo 52 – Costruzione

Articolo 53 – Recinzione aree – materiali di scavo

Articolo 54 - Introduzione e deposito di materiali di accesso

Articolo 55 – Manutenzione delle sepolture private

Articolo 56 – Disposizioni per lavori all'interno dei cimiteri

Articolo 57 – Reintegra in possesso per pubblica utilità

Articolo 58 - Rinuncia di area con manufatto

Articolo 59 - Decadenza della concessione

PARTE QUINTA

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 60 - Orari del cimitero

Articolo 61 - Divieti

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 62 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

Articolo 63 - Recinzione del cantiere

Articolo 64 - Lavori su sepolture individuali

Articolo 65 – Materiali utilizzati

Articolo 66 - Orario di lavoro delle ditte

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 – Tariffe

Articolo 70 - Sanzioni

Articolo 71 - Norme finali e di rinvio

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da questo ente, nonché da altri enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'ASL per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte, anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto;
 - c) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - d) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero.
3. Ogniquale volta se ne ravveda la necessità il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati ad una maggiore tutela ed efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale, previo parere A.S.L. qualora ne ricorra il caso.
4. L'espressione A.S.L., contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla legge 30.3.2001 n. 130.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati nella stessa contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a

tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere, richiesti da privati, sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dall'ASL, i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora una pubblica autorità, diversa dal Comune, disponga l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune di Ventimiglia, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di cordoglio verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere dell'Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'ASL provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti nel Cimitero per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

PARTE TERZA

DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a. assistenza composizione della salma
 - b. fornitura feretro ordinario e incassamento della salma
 - c. prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
 - d. trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel Cimitero Comunale
 - e. noleggio celle di refrigerazione e accessori di base: catafalco, tavolino portafirme, ecc., ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a. arredo camera mortuaria ove non vietato
 - b. vestizione e toeletta funebre
 - c. fornitura composizioni floreali
 - d. comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati, mediante l'affissione di manifesti di dimensioni non superiori a cm. 35x50
 - e. altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
8. Il Comune e le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia possono stipulare accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel Comune si effettuano, per la parte compresa sul territorio, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
7. L'autofunebre è tenuta a fermarsi all'ingresso del cimitero ed il feretro sarà trasportato a braccia sino al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.
8. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Articolo 14 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali
 - b. orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio
 - c. giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi
 - d. definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto
 - e. impiego di mezzi speciali
 - f. viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri
 - g. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti
 - h. modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
3. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della comunità nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Articolo 15 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Ai fini della tutela della propria persona all'incarico del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
5. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Locale.
6. I feretri dovranno essere conformi alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.
7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 16 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

Articolo 17 – Servizi gratuiti

1. Sono resi gratuitamente i servizi di interesse pubblico indispensabile, esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa vigente.
2. Nell'eventualità che le persone, individuate ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile non risultino in grado di sostenere la spesa per il defunto, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico vengono forniti a titolo gratuito i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute nel territorio comunale o il luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione da questi all'obitorio;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali per salme;
 - f) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni;
 - g) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni in caso di disinteresse dei familiari e/p aventi titolo;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. I servizi di cui dai precedenti commi da e) a l) sono a carico del Comune in caso di persone indigenti assistite dai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia, od appartenenti a famiglie bisognose, giusta relazione da parte dell'Ufficio.

PARTE QUARTA
CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE,
INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

Articolo 18 - Cimitero.

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni sottiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
4. Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:
 - i. Roverino (Urbano)
 - ii. Sant'Antonio
 - iii. Trucco
 - iv. Calvo
 - v. Torri
 - vi. Verrandi
 - vii. Villatella
 - viii. Mortola
 - ix. Sealza
 - x. Latte
 - xi. Bevera
5. Nei cimiteri vi sono campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
6. È assicurato il servizio di custodia durante l'orario di funzionamento del Cimitero Urbano.
7. Nel cimitero le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal soggetto affidatario del servizio con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
8. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 19 - Camera mortuaria

1. Il personale comunale deve verificare che la camera mortuaria sia convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia o, comunque, dovranno essere applicate tutte le misure di sicurezza a disposizione.

Articolo 20 - Ossario Generale

1. Nei Cimiteri sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Articolo 21 - Ammissione nel Cimitero comunale

1. Nei cimiteri, salvo richiesta per altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, sono ammesse le seguenti salme:
 - a. persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso la propria residenza al momento del decesso;
 - c. persone che siano state in vita residenti a Ventimiglia per un periodo complessivo di almeno la metà degli anni vissuti qualunque ne fosse la residenza al momento del decesso o che in questa città abbiano lasciato la maggior parte dei propri cari defunti;
 - d. persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al momento del decesso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
 - e. persone già residenti a Ventimiglia, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro Comune perché ospiti presso case di cure o residenza protette;
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90;
 - g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - h. previa deliberazione conforme della Giunta Comunale, le salme di persone che in vita si sono distinte per particolari meriti nel campo sociale, culturale, professionale, dell'arte e dello spettacolo;
 - i. persone non residenti in caso di tumulazione in loculo, già in concessione, in cui i resti del soggetto occupante il loculo stesso siano sottoposti a cremazione;
 - j. cittadini iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune di Ventimiglia fatta salva, nel caso di non disponibilità dei loculi o di numero limitato dei loculi, il diritto da parte dei cittadini residente nell'anagrafe della popolazione residente a essere tumulati o inumati con diritto di precedenza.
2. Nei cimiteri frazionali, sono ricevute, tumulate o inumate le salme, le ceneri ed i resti dei defunti residenti in vita nella frazione stessa o alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune/frazione perché ospiti presso case di cure o residenze protette. In caso di mancanza di disponibilità nel cimitero della propria frazione di residenza i defunti potranno essere accolti nei cimiteri delle frazioni limitrofe e, nel caso anche in essi non vi fosse disponibilità, nel cimitero urbano.
3. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri Comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimitero. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 22 - Reparti speciali

1. Fermo restando il carattere civile del cimitero possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.
2. Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.
3. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.
4. Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.
5. L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune o dal soggetto gestore a mente di quanto previsto dal regolamento comunale.

6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.
7. La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture e ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.
8. Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di inumazione.

Articolo 23 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Articolo 24 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori del Comune di Ventimiglia può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 77 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (DPR 396/2000).

CREMAZIONE

Articolo 25 - Esercizio ed Autorizzazione

1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito direttamente dal Comune o tramite impianto esistente in altro Comune.
2. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
3. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
4. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
5. E' consentito cremare i resti mortali di salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

Articolo 26 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Valgono le stesse norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dai precedenti articoli da 15 a 17.

Articolo 27 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Le urne devono essere sigillate e le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Le urne, nel rispetto della volontà del defunto, possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupate. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale. Le urne possono, altresì, essere affidate ai familiari.

4. Nelle sepolture private a sterco, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile – potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
5. Presso il Cimitero è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

Articolo 28 – Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge della Regione Liguria 04 luglio 2007, n. 24, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
 - b. dall'esecutore testamentario.
 - c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.
 - d. dal tutore di minore o interdetto.
 - e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri gli aventi diritto dovranno presentare istanza in competente bollo, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) generalità e residenza del richiedente
 - b) generalità, luogo e data di decesso del defunto
 - c) il luogo di conservazione
 - d) la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione delle urne
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, previo pagamento dei costi dovuti, qualora il familiare non intendesse più conservarla
 - f) l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, nonché delle eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
 - h) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri
 - i) l'impegno a consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna per l'attività di vigilanza

- j) la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
6. All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa del defunto o copia conforme, in una delle seguenti forme:
- a) iscrizione del defunto alle associazioni di cui al precedente secondo comma, testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. da 74 a 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi risultante da atto scritto reso davanti all'Ufficiale di stato civile, con l'indicazione dell'affidatario.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 29 – Dispersione delle ceneri - Modalità

1. A norma della legge 30.3.2001 n. 130 e della legge regionale 04.07.2007 n. 24 la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, su autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, è consentita:
- a) nell'apposita area a ciò destinata all'interno del cimitero denominata "Giardino della memoria", alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
 - a) in natura: in montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva e nei tratti non occupati da manufatti e natanti, nei fiumi, nei mari e in altri corsi d'acqua nei tratti non occupati da manufatti e da natanti, in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, in aree private e con il consenso del proprietario e senza che dia luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale del luogo di dispersione delle ceneri e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
2. La dispersione delle ceneri è vietata:
- a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
 - b) in aria (al vento)
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di un'associazione tra i cui fini statutari è prevista la cremazione ed a cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Articolo 30 - Vigilanza

- 2. Ciascuna cremazione è, anche in caso di svolgimento del servizio in altro Comune, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimitero, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
- 3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o cassetta deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.
- 4. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

5. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
6. Tutti i sopra riportati dati risulteranno nel registro delle sepolture depositato presso il Cimitero Comunale e nell'analogo documento informatico del Servizio Cimiteriale presso l'Ufficio di Stato Civile.
7. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
8. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Ventimiglia, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso i propri archivi ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal precedente articolo 35.
9. La vigilanza, effettuabile in qualsiasi momento e comunque secondo quanto previsto da disposizione del Responsabile Servizi Demografici, sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, all'Ufficiale di stato civile, incaricato con provvedimento del rispettivo Responsabile di settore.
10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al Cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. In tal caso l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente comma 5.
11. In caso di decesso dell'affidatario o di urna rinvenuta da terzi, la stessa è consegnata al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.
12. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 31 – Contributo alla cremazione.

1. L'Amministrazione Comunale vuole incentivare la pratica della cremazione dei defunti prevedendo un contributo ai familiari. La diffusione della cremazione consente di ottimizzare gli spazi cimiteriali, in riferimento in particolare agli spazi a disposizione per le inumazioni, che sono soggetti a saturazione in conseguenza della scadenza delle concessioni di durata cinquantennale, con procedure di estumulazione che determinano frequentemente la necessità di una ulteriore inumazione dei resti mortali. I contributi previsti per i parenti dell'estinto sono i seguenti:

- Concessione gratuita dell'ossario per ulteriori anni dieci;
- Gratuità delle spese di tumulazione delle ceneri in loculo od ossario.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
 - a) collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
 - b) ad affiggere all'ingresso del Cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
 - c) a darne comunicazione sul sito istituzionale del Comune per la conseguente pubblicazione;

d) a darne comunicazione agli organi di informazione locale.

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.
2. Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.
3. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.
5. Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.
6. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.
7. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno venticinque anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.
8. Sono considerate ordinarie le esumazioni effettuate dopo almeno dieci anni dalla prima sepoltura.
9. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.
10. Nel tariffario viene fissato l'importo per le concessioni di cui al comma precedente.

Articolo 34 - Cellette Ossario e cellette cinerarie.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Ventimiglia.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.
4. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme effettuate prima della scadenza di cui all'art. 32 commi 7 e 8.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione e destinazione in sepoltura privata le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni
 - a. straordinarie:
 - b. per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo

- c. per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di 1 grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.
7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.
9. Non possono essere effettuate esumazioni di salme, in via ordinaria, antecedentemente alla scadenza dei 10 anni dalla prima sepoltura. Sul campo interessato dall'esumazione dovrà essere posizionato almeno 6 mesi prima un cartello riportante la dicitura "campo in esumazione".
10. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono precedute mediante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune ed invio di comunicazione ai familiari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati. E' responsabilità dei familiari comunicare all'Ufficio competente eventuali variazioni di indirizzo per l'annotazione nei registri di cui sopra.
11. Nel caso che a seguito di esumazione la salma sia rinvenuta mineralizzata le ossa vengono conferite nell'ossario comune o nel cinerario comune, dopo la cremazione, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto, in modo formale, il loro inserimento in concessione cimiteriale. Qualora al momento dell'esumazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato il Responsabile del Servizio cimiteriale stabilirà in base alle necessità organizzative se mantenere i resti mortali nel medesimo luogo o trasferirli in altra sepoltura per un periodo di almeno due anni in caso di utilizzo di polveri biodegradanti, o di almeno 5 anni se il campo sia stato additivato. Il resto mortale potrà essere avviato alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura, assumendosene i costi;
12. E' compito del custode o di chi ne fa le veci, in quanto munita di regolare contratto di appalto per la gestione dei cimiteri, dichiarare se un cadavere è mineralizzato oppure se tale processo non si è ancora completato al momento della esumazione.
13. Per quanto possibile le operazioni cimiteriali devono essere svolte proteggendo i diritti alla Riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste le operazioni di esumazione sono opportunamente e, nel limite del possibile, inibite alla vista dei visitatori.
14. E' compito del custode cimiteriale o di chi ne fa le veci, in quanto munita di regolare contratto di appalto per la gestione dei cimiteri, accertare e registrare le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito o dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco o suo delegato cimiteriale.

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. Qualora il Servizio Cimiteriale segnali un caso di inconveniente igienico-sanitario, sospetto o accertato, il Sindaco, previo parere dell'ASL, autorizza l'estumulazione straordinaria del feretro previa adozione di idonei provvedimenti, quali il rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.
3. Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile né economico alcun intervento risolutivo, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 37 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, anche di ordine sanitario, possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvergono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso il Cimitero e catalogati nell'apposito registro vidimato dal Responsabile servizi cimiteriali.
3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
4. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato al servizio di Polizia Locale secondo modalità convenute con il medesimo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.
2. Le opere che a giudizio, congiunto, dei responsabili del settore urbanistica-edilizia e settore ambiente, manutenzione, patrimonio e lavori pubblici fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero.
3. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nel cimitero per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.
4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Responsabile, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Ogni fossa può contenere una sola bara che per legge deve essere di legno. Il periodo di inumazione è di anni dieci.

3. L'inumazione in campi di mineralizzazione riguarda le salme indecomposte derivanti da tumulazione in colombaro. In questo caso il periodo di inumazione è di anni 5, riducibile ad anni 2 se vengono utilizzate sulla slama indecomposta sostanze biodegradanti.
4. La tumulazione prevede la deposizione del feretro e sua collocazione in cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (colombari, ossari, cappelle), nel rispetto degli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990.
5. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle tariffe in vigore al momento del decesso. Le estumulazioni vengono eseguite d'ufficio, come indicato dall'art. 35 comma 11.

Articolo 41 - Sepolture gratuite o a pagamento.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
3. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare oneri sulla gestione dei servizi cimiteriali istituzionali. Il relativo tariffario viene approvato dalla Giunta Comunale.
5. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
6. Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali dovranno strettamente attenersi alle disposizioni impartite.
7. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila, compatibilmente con i posti disponibili.
8. È ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la sola concessione di loculi ed ossari.

Articolo 42 – Rinuncia alla concessione.

1. È ammesso il rimborso su istanza, per rinuncia alla concessione di loculo ed ossario:
 - a) entro 1 anno di durata della concessione:
importo pari al 60% (sessantapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);
 - b) entro 10 anni di durata della concessione:
importo pari al 40% (quarantapercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);
 - c) entro 20 anni di durata della concessione:
importo pari al 20% (ventipercento) del costo della concessione al momento della rinuncia (valore attuale);
 - d) entro 20 anni di durata della concessione: nessun importo.
2. Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi di sorta.

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.
 - a) 2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
 - b) delle esigenze generali di ordine e decoro del cimitero e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile
 - c) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina
 - d) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti

e) della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti

f) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:

a. all'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi. Rimane a carico dei familiari l'iscrizione delle generalità e l'apposizione della foto del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.

5. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.

6. La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nel cimitero commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è normata da disposizione Sindacale. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura le scritte affettive consentite, redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato.
4. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste dall'art. 70 del presente regolamento.
5. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

SEPOLTURE PRIVATE

Art 45 - Caratteristiche delle concessioni cimiteriali

1. Il Comune può concedere in uso a privati aree per la realizzazione di sepolture private con il sistema a tomba di famiglia/ cappelle gentilizie, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, ove presente, o negli spazi ritenuti idonei.
2. Le aree ed eventuali manufatti cimiteriali in esse insistenti, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 codice civile, e pertanto la concessione attribuisce temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la titolarità del bene stesso.

3. I manufatti costruiti dai privati sulle aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune all'estinzione della concessione come previsto dall'art. 953 codice civile, salvo rinnovo della concessione stessa.
4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale e il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, salva la tumulazione provvisoria.

Art 46 - Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, le concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia/ cappelle gentilizie hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione. Nel corso dell'anno solare in cui viene a scadere la concessione uno dei soggetti avente diritto può presentare domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento; in caso contrario la concessione si estingue.
2. I discendenti diretti o gli altri aventi diritto devono comunicare tempestivamente al Comune di Ventimiglia il decesso del concessionario. Da quel momento tutti i parenti più prossimi sono considerati "concessionari di fatto" e sono titolati alla richiesta di tumulazione delle salme degli aventi diritto nella tomba di famiglia.
3. La concessione si estingue alla scadenza del termine qualora non sia stata presentata domanda di rinnovo. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando gli stessi nel campo di mineralizzazione o ossario comune.

Art 47 - Richiesta della concessione

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata per iscritto in marca da bollo con l'indicazione della famiglia, o delle famiglie se più di una, a cui la tomba è destinata. Il concessionario non deve essere titolare di altre concessioni di tombe di famiglia all'interno dei cimiteri del Comune di Ventimiglia.
2. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Ventimiglia e non essere titolare di altre sepolture private all'interno dei cimiteri del Comune di Ventimiglia.
3. Sulla domanda deve essere necessariamente segnalato il lotto che si intende richiedere in concessione e a tal fine il privato deve preventivamente rivolgersi all'Ufficio Cimiteri che verificherà i lotti disponibili sulla cartografia agli atti dell'Ufficio stesso.
4. Le richieste vengono valutate e decise secondo l'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.
5. L'Ufficio Tecnico comunale effettuerà un sopralluogo tecnico in merito al lotto prescelto dal privato, al fine di determinare l'esatta metratura del lotto e per iscritto lo comunicherà, anche per il conteggio dei corrispettivi, all'Ufficio Cimiteri. L'Ufficio Cimiteri comunicherà al privato entro 60 giorni se la richiesta sia immediatamente assentibile e, in tal caso, la quantificazione del corrispettivo di concessione, da determinarsi in base alla metratura dell'area e nella misura stabilita da apposito tariffario da approvarsi con delibera di Giunta Comunale.
6. Il corrispettivo deve essere versato all'Ente nel termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione. L'omesso pagamento nel termine comporta la reiezione definitiva della richiesta.

Art 48 - Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata dal competente ufficio Cimiteri inserendo nell'atto i seguenti elementi:
 - l'area oggetto della concessione, con la sua precisa identificazione;
 - la durata della concessione con l'espressa menzione della data di decorrenza e della data di scadenza;
 - gli obblighi e oneri ai quali è soggetta la concessione;
 - le condizioni di decadenza;
 - l'attestazione del pagamento del corrispettivo di concessione.

Art 49 - Criteri di assegnazione e indicazione degli aventi diritto alla tumulazione

1. Il concessionario, in qualità di fondatore della tomba può autorizzare la tumulazione nella tomba di famiglia, fino a capienza dei posti per:
 - a) il proprio coniuge o convivente di fatto;
 - b) i parenti entro il 2° grado;
 - c) i discendenti diretti senza limite di grado, nonché i loro coniugi e/o conviventi di fatto;
 - d) altre persone a lui legate da particolari vincoli affettivi.
2. L'indicazione degli aventi diritto alla tumulazione deve essere effettuata dal concessionario all'ufficio cimiteri al momento della approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico del progetto per la realizzazione del manufatto che deve contenere l'indicazione del numero di posti per le sepolture. In caso di decesso del concessionario dopo il rilascio della concessione e prima dell'indicazione degli aventi diritto, il coniuge, gli ascendenti o i discendenti, il convivente di fatto, possono subentrare nella qualità di concessionario e quindi indicare gli aventi diritto.
3. Il concessionario può autorizzare la tumulazione di salme di persone diverse da quelle indicate nel comma 2 solo a titolo provvisorio per un periodo in ogni caso inferiore a 5 anni nel caso in cui il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione e fino a che un altro tipo di tumulazione non si renda disponibile all'interno del cimitero. L'autorizzazione è comunque sempre revocabile; in questo caso si procede a estumulazione straordinaria nel rispetto di tutte le norme, comprese quelle temporali, che la regolano.

Art 50 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario e gli aventi diritto sono tenuti a eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba. Il Comune può prescrivere al concessionario o agli aventi diritto l'esecuzione delle opere necessarie e, nei casi di necessità e urgenza dovute a motivi di sicurezza, interviene direttamente, in caso di inerzia del privato, con successiva rivalsa delle spese sostenute.
2. Il mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 comporterà la decadenza dalla concessione, fatte salve le procedure di recupero del credito nei modi di legge. Qualora il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, o altra causa), l'importo da pagare gli verrà notificato con affissione all'albo pretorio del Comune secondo le forme di legge, con apposito avviso presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre. Alla scadenza, qualora nessuno abbia provveduto al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza.
3. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori
4. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.
5. È fatto divieto al concessionario, pena la decadenza dalla concessione, di sub concedere la tomba o parte di essa (es. uno o più loculi) a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 49.

Art 51 - Obblighi per edificazione

1. I progetti per la realizzazione dei manufatti, redatti da professionisti abilitati, devono essere depositati entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area. Il concessionario è tenuto a realizzare l'opera entro tre anni dalla data di rilascio del titolo edilizio.
2. Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca a completare l'opera nel suddetto lasso di tempo deve chiedere la proroga del termine prima della scadenza dello stesso all'ufficio cimiteriale. La proroga può essere concessa, sentito il parere dell'ufficio Tecnico, per una sola volta e comunque nel limite massimo di un anno.
3. È obbligo del concessionario al termine dei lavori produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere l'agibilità della tomba di famiglia
4. Il concessionario che non completi l'opera entro i termini indicati nel presente Regolamento decade dalla concessione e sarà tenuto, su richiesta del Comune, alla demolizione e rimozione dei manufatti fino a quel momento realizzati salvo che un terzo abbia interesse ad acquisire l'area e la porzione di tomba che è stata edificata. In caso contrario il Comune provvederà alla demolizione e rimozione dei manufatti con

rivalsa sul concessionario. Nel caso in cui la tomba, solo parzialmente realizzata, sia concessa a un terzo, al concessionario sarà restituito il trenta per cento del corrispettivo di concessione.

5. Nel caso in cui il concessionario rinunci o sia impossibilitato a iniziare i lavori prima della scadenza del termine di diciotto mesi, verrà restituito il corrispettivo di concessione, detratta una quota così determinata:
 - a) dieci per cento qualora la restituzione dell'area avvenga entro sei mesi dalla concessione;
 - b) quindici per cento qualora la restituzione dell'area avvenga entro dodici mesi dalla concessione;
 - c) venti per cento qualora la restituzione dell'area avvenga dopo dodici mesi dalla concessione.

Art 52 - Costruzione

1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, ai servizi del cimitero, e non deve costituire oggetto di turbativa per l'estetica del cimitero. Previa autorizzazione del Servizio Cimiteri è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.
 2. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.
 3. I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve re inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
- I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.
4. E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dall'Amministrazione.
La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.
 5. La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile dell'ufficio tecnico all'atto della redazione del verbale di inizio lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.
 6. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.
 7. L'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
 8. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
Il concessionario di cappelle è tenuto altresì a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Art 53 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere

materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

3. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare agli uffici competenti l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.

Art 54 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio per una migliore fruibilità da parte dei visitatori

Art 55 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata ed il decoro per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.
3. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art 56 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

1. Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.
2. Qualsiasi operazione cimiteriale, deve essere autorizzata dall'ufficio competente e il permesso scritto dovrà essere presentato dall'impresa al custode cimiteriale, in presenza del quale dovrà essere svolto il lavoro. In assenza del Custode, il lavoro sarà rimandato.
3. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta salvo necessità comprovate autorizzate dall'ufficio competente.
4. E' tassativamente vietato alle imprese di rimanere all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali. Nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

Art 57 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art 58 - Rinuncia di area con manufatto

1. Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di Giunta Comunale dopo aver individuato con la procedura di cui al successivo 3 comma, il nuovo concessionario.
2. Il Comune pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di

costruzione, rivalutato secondo gli indici istat, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto ferma rimanendo la facoltà per l'Ente, tramite determina dirigenziale del servizio cimiteri, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario. Qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

3. Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 10 nella graduatoria degli aventi diritto, se esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare al Comune la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà al Comune un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area, anche il valore delle opere che il Comune avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 10 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto, si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta, o non ci siano aventi diritto nella graduatoria, entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art 59 - Decadenza della concessione

1. La concessione si estingue altresì per decadenza che può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad ultimare la costruzione dei manufatti entro i termini di legge;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
 - d) quando la tomba risulti in stato di abbandono o comunque non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione ivi compresa la restituzione al Comune delle spese sostenute per i lavori necessari e urgenti per motivi di sicurezza.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre.
3. Pronunciata la decadenza l'ufficio cimiteriale dispone la traslazione delle salme e dei resti nel campo di mineralizzazione o ossario comune.

PARTE QUINTA POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 60 - Orari del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.
3. Il cancello del civico cimitero rimane aperto soltanto durante l'orario fissato. Nelle altre ore dovrà sempre essere chiuso a chiave sotto la responsabilità del custode.
4. Al suono della campana che segnala la chiusura quindici minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi per uscire non dopo l'ora fissata.

Articolo 61 - Divieti

1. Per il rispetto alla dimora dei morti nel cimitero sono previsti i seguenti divieti:
 - fumare

- consumare cibi
 - introdurre cani ed altri animali
 - tenere contegno chiassoso ed irriverente
 - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dei cestini apposti
 - appendere alle tombe indumenti od altri oggetti
 - accumulare la neve sgombrata sulle tombe e sui tumuli vicini
 - fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione
 - esercitare qualsiasi forma di commercio.
2. Sulle tombe di non appartenenza è vietato, senza opportuna autorizzazione, toccare o rimuovere fiori, arbusti, ghirlande, ricordi di qualsiasi genere, lapidi o monumenti.
 3. È parimenti vietato prendere copia o fotografia delle opere funerarie senza autorizzazione del Sindaco.
 4. È pure vietata, salvo casi giustificativi e previo il permesso dell'Amministrazione Comunale, asportare oggetti di qualunque genere, anche se appartenenti a tombe private. È permesso soltanto il ritiro dei nastri delle corone e le fotografie.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 62 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.
2. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 63 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. È vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 64 - Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

Articolo 65 – Materiali utilizzati

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. È vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 66 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

3. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. Nell'interno del cimitero è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Tariffe.

1. Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali sono stabilite con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 70 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

Articolo 71 - Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria, alla normativa nazionale e regionale in materia..
2. Il presente regolamento sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, i precedenti regolamenti comunali adottati in materia.
3. In caso di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, le stesse trovano immediata applicazione in attesa della formale modifica del presente regolamento.